



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il computo dei termini nel caso della scadenza dei termini a "mesi"

A norma degli artt. 155 cod. proc. civ. e 2963 cod. civ., che disciplinano il [computo dei termini](#) sia processuali sia sostanziali, e che, come è noto, hanno portata generale, la scadenza dei termini a "mesi" si verifica nel giorno del mese di scadenza e con lo spirare dell'ultimo istante di tale giorno corrispondente al giorno del mese iniziale.

NDR: in tal senso Cass. 25/07/1987, n. 6479.

Tribunale di Milano, sentenza del 9.11.2020

...omissis...

Non vi è infatti alcuna preclusione alla determinazione del periodo di prova in mesi. Tale parametro temporale non solo viene utilizzato al medesimo fine da alcuni contratti collettivi, ma è impiegato altresì dallo stesso art. 10 della legge n. 604 del 1966, il quale prescrive che nei confronti dei lavoratori assunti in prova le norme sui licenziamenti individuali contenute in tale legge si applicano "dal momento in cui

l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro”.

Per quanto riguarda, poi, le difficoltà interpretative evidenziate dalla parte ricorrente, si ritiene che esse possano essere agevolmente risolte alla luce del principio sancito dagli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c., i quali prevedono che i termini espressi in mesi debbano computarsi secondo il calendario comune.

Ai sensi dell'art. 2963 c.c., infatti, “I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. [...] La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale [...]”.

Conformemente, l'art. 155, comma 2 c.p.c. dispone che “Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale principio ha valenza generale e rileva in ambito sia processuale che sostanziale, sicché le deroghe eventualmente volute dalle parti contraenti devono risultare in modo esplicito e inequivocabile.

È quanto chiarisce la Cass. civile sez. lav., 25/07/1987, n. 6479, affermando che “a norma degli artt. 155 cod. proc. civ. e 2963 cod. civ., che disciplinano il computo dei termini sia processuali sia sostanziali, e che, come è noto, hanno portata generale, la scadenza dei termini a “mesi” si verifica nel giorno del mese di scadenza e con lo spirare dell'ultimo istante di tale giorno corrispondente al giorno del mese iniziale, sicché una diversa interpretazione dei termini convenzionali a “mesi” nel senso del riferimento a questi, ad opera delle parti, come al numero trenta di giorni effettivamente trascorsi in attività lavorativa, dovrebbe essere giustificata dal contesto contrattuale in modo espresso ed inequivoco attesa la profonda alterazione del significato della parola “mesi” usata dalle parti e quindi la notevole discrepanza tra manifestazione e volontà che si riterrebbe di poter evincere dall'atto (v. Cass. 30 maggio 1986 n. 3675 e 23 gennaio 1984 n. 569, sia pure non in tema di patto di prova)”.

Nel caso in questione, non si rinviene nella lettera di assunzione (doc. 3 ricorrente) alcuna volontà derogatoria delle parti contraenti e, anzi, il principio espresso dagli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c. pare essere esplicitamente confermato dall'utilizzo dell'espressione “mesi di calendario”.

Pertanto, si ritiene che il termine del periodo di prova fosse tutt'altro che incerto e coincidesse con il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di luglio, ossia il 15 ottobre.

La parte ricorrente ha asserito, in secondo luogo, l'illegittimità del licenziamento in quanto intervenuto successivamente al superamento della prova.

È incontestato che nell'arco temporale intercorso tra il 15 luglio e il 15 ottobre 2019 la lavoratrice si sia assentata tre giorni per ferie (13, 14 e 16 agosto) e un giorno per malattia (4 ottobre).

Giova rammentare che la computabilità dei giorni di assenza dal lavoro ai fini del compimento periodo di prova, proprio nell'ipotesi in cui esso sia indicato in mesi e non in giorno, costituisce questione controversa in giurisprudenza.

Sul punto, sono note infatti le pronunce della Suprema Corte che hanno affermato che “nel caso di assunzione in prova per un periodo di tempo stabilito in mesi, resta esclusa la possibilità di determinare tale periodo, anziché alla stregua del calendario, con il calcolo dei soli giorni di effettiva attività lavorativa, e quindi aggiungendo ai mesi di calendario tutti i giorni nei quali, per qualunque ragione, sia mancata la prestazione [...]” (Cass. civ. sez. lav., 12/09/1991, n. 9536; v. anche Cass. civ. sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14538, Cass. civ. sez. lav., 10/06/13, n. 14518).

Secondo tale lettura, dunque, nonostante i giorni di ferie e malattia, il periodo di prova, nel caso di specie, dovrebbe considerarsi terminato il 15 ottobre.

Non si può tuttavia prescindere dal principio generale di effettività della prova di cui all'art. 2096 c.c., posto a tutela dello stesso lavoratore, in virtù del quale l'orientamento maggioritario della stessa Corte di Cassazione afferma che “la mancata

prestazione lavorativa sospende - in difetto di diversa previsione del contratto individuale di lavoro - il decorso del periodo di prova (di cui all'art. 2096 c.c.), in quanto preclude alle parti, sia pure temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro, che costituisce la causa del patto di prova

[...]” (Cass. civ. sez. lav., 13/09/2006, n. 19558; v. nello stesso senso Cass. civ. sez. lav., nn. 4538/99, 11934/95, 12814/92, 1038/90).

All’esito di un excursus sulle tradizioni giuridiche succedutesi in materia di computo dei termini, la Cassazione, ha infatti affermato, con riferimento alle previsioni degli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., che “per il computo dei mesi, bisogna tener conto dei vari giorni di cui ciascuno di essi è composto, onde il mese si rivela ancora una volta, nell’intenzione stessa del legislatore, come una sommatoria di giorni e non già come una trascendenza di essi, intesa antologicamente come unità di misura a sè stante, e non omogenea ad alcun altra (giorni od ore). [...] Ciò posto, debbesi rilevare che, conformemente alla funzione del rapporto di lavoro in prova, il lavoratore ha interesse a che, tra l’altro, la propria prestazione trovi effettiva attuazione allo scopo di porre il datore di lavoro in condizione di poterla adeguatamente valutare. Pertanto, a prescindere da specifiche previsioni contrattuali al riguardo, l’interprete non può alterare la funzione strumentale del periodo di prova comprendendovi anche le pause verificatesi nel corso dell’esperimento e deve commisurare alla durata complessiva pattuita il solo totale di giorni di lavoro effettivo

[...] (Cass. 28 maggio 1983 n. 3702)” (Cass. civ. sez. lav., 20/08/1987, n. 6982).

Pertanto, si aderisce al principio delineato dalla giurisprudenza prevalente della Cassazione, secondo la quale “nel caso in cui il periodo di prova sia determinato in base ad una certa unità di misura temporale, mentre il decorso non è influenzato da eventi che, secondo un normale svolgimento del rapporto, possano comportare una sospensione del lavoro (come nel caso di riposi settimanali o di festività), diversa è al conclusione per quegli eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, permessi, sciopero, sospensione dell’attività del datore di lavoro, ecc.), che abbiano a verificarsi durante la prova.

A questa stessa regola deve sottostare l’ipotesi delle ferie: posto che, di norma, queste vengono concesse al compimento dell’anno di lavoro, non è pensabile, in mancanza di una specifica previsione, che le parti possano aver considerato come compresi fra i lavorati i giorni destinati alle ferie. [...] In altre parole, ritiene la Corte che, fermo il diritto di ciascuna delle parti di recedere liberamente dal rapporto fino a che non sia scaduto il periodo di prova e sempre che la verifica si sia effettivamente avuta, quel periodo in ogni caso, se previsto a mesi o a settimane, deve essere computato senza tener conto di quelle sospensioni dell’attività lavorativa che, secondo un normale svolgimento degli eventi, non sono prevedibili, altrimenti si potrebbe verificare il caso, già ipotizzato da Corte cost. 189-1980, di un periodo di prova tale da comportare una “inadeguatezza della durata dell’esperimento”. (Cass. 9304/1996; v. anche Cass., 22/03/2012, n. 4573, Cass., 5/11/2007, n. 23061; Cass., 28 maggio 1983, n. 3702 e Cass., 13 febbraio 1990, n. 1038).

Tale principio è peraltro accolto pacificamente dalle parti, che nei rispettivi atti computano il periodo di prova detraendo i giorni in cui la lavoratrice si è assentata per ferie e malattia. È da escludersi invece la rilevanza a tali fini della mancata prestazione lavorativa nel giorno 15 agosto, circostanza del tutto prevedibile per le parti al momento della stipulazione del patto di prova, in quanto determinata da festività.

In conclusione, dal momento che durante il periodo intercorso tra il 15 luglio e il 15 ottobre 2019 la lavoratrice si è assentata tre giorni per ferie (13, 14 e 16 agosto) e un giorno per malattia (4 ottobre), la scadenza del patto di prova deve essere individuata nella data del 19 ottobre 2019.

Da ciò consegue che sino a tale data, in ragione del patto di prova, il rapporto tra le parti rimaneva sottoposto alla disciplina del libero recesso, ai sensi degli artt. 2096

c.c. e 10 della legge n. 604 del 1966. Pertanto, il recesso datoriale intimato in data 18 ottobre 2019 è legittimo.

La natura interpretativa delle questioni trattate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione respinta, così provvede: rigetta il ricorso; dichiara la integrale compensazione delle spese di lite; fissa il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

